

## SEZIONI PRIMAVERA 2012-2013

1. **È Servizio Educativo** previsto dall'articolo 1, comma 630, della legge 27.12.2006, n. 296
2. **viene attivato previo accordo stato-regioni.** L'ultimo accordo del 07.10.2010 ne prevede l'attuazione fino all'a.s. 2012/2013.
3. **Requisiti generali** per richiedere l'attivazione della Sezione primavera (previsti dalla normativa):
  - a) struttura riconosciuta come scuola dell'infanzia statale o paritaria, ovvero di asilo-nido, centro infanzia
  - b) qualità pedagogica, flessibilità e congruità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
  - c) integrazione, sul piano pedagogico e funzionale-organizzativo della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia o nido), sulla base di uno specifico progetto;
  - d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 mesi compiuti entro il 31 dicembre 2012 e i 36 compiuti entro il 30 aprile 2013; l'inserimento effettivo avverrà comunque al compimento dei 24 mesi;
  - e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia d'età interessata;
  - f) disponibilità di locali e di area verde, con arredi e attrezzature in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
4. **Il progetto:**
  - a) apertura su cinque o su sei giorni settimanali, con orario di funzionamento compreso tra le 5 e le 9 ore giornaliere (apertura con presenza effettiva dei bambini);
  - b) numero di bambini per sezione non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità di bambini;
  - c) rapporto numerico fra personale educativo/docente e bambini, di massima, non superiore a 1:10, tenendo conto dell'estensione oraria del servizio e dell'eventuale presenza di bambini disabili; impiego di almeno un secondo educatore (anche a tempo parziale o con utilizzo misto) nel caso di funzionamento giornaliero superiore alle 6 ore. E' ammesso l'utilizzo parziale nella Sezione di personale in servizio nella scuola dell'infanzia, purché il servizio sia svolto in orario distinto;
  - d) impiego di personale educativo in possesso di uno dei titoli previsti per la funzione dalle norme regionali in materia di asili-nido o di insegnamento nella scuola dell'infanzia;
  - e) personale educativo, docente ed ausiliario assunto con contratto riferito ad una delle tipologie contrattuali vigenti;
  - f) specifico progetto educativo.
5. **– Contributi.**
  - a) Il contributo viene erogato dal MIUR Veneto ed è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero;
  - b) cambia di anno in anno. Per l'a.s. 2011/2012 è stato da un massimo di € 11.972,55 ad un minimo di € 3.420,73 per sezione (sul 4 fasce: dimensione/durata del servizio),
6. **-Procedura:**
  - a. La domanda va presentata **entro il 30 giugno 2012** all'URS VENETO – Ufficio VI (Riva di Biasio – S.Croce 1299 – 35135 Venezia). Sul sito URS Veneto è reperibile lo schema della domanda e l'allegata scheda informativa ([www.istruzioneveneto.it](http://www.istruzioneveneto.it) >Scuole non statali > Modulistica Zip)
  - b. I richiedenti dovranno, inoltre produrre con la domanda, e comunque **entro il 15 settembre 2012**, l'autorizzazione annuale rilasciata dal competente Comune (l'autorizzazione da parte dell'URS è subordinata alla presentazione dell'autorizzazione comunale in mancanza della quale la richiesta non verrà presa in considerazione).

giugno 2012